



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

L'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti – Pescara (c.f. 93002750698), di seguito “Ateneo”, in persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. Carmine Di Ilio, per la carica domiciliato presso la medesima Università, in via dei Vestini 31, Chieti,

e

l'Ente Club Alpino Italiano, con sede legale in Milano, Via Petrella 19, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, (di seguito “CAI”), in persona del suo Presidente generale e legale rappresentante Umberto Martini, domiciliato per la carica presso la sede legale del CAI,

PREMESSO CHE

- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- il CAI ha interesse a sviluppare la ricerca, divulgazione culturale e fruizione della montagna, nonché a svolgere attività di formazione e aggiornamento anche all'interno di una convenzione quadro approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- il CAI, attraverso il proprio Comitato Scientifico e i propri Organi Tecnici, è in grado di fornire competenze formative da parte di propri titolati (in settori specifici della sicurezza in ambito montano) e in vari ambiti scientifici attraverso personalità del mondo accademico;

- il CAI, attraverso la propria Sede Centrale, e anche grazie al supporto dei propri Organi Tecnici tra cui il Comitato Scientifico Centrale, ha in attivo numerose attività di ricerca e formazione regolate da convenzioni quadro con numerosi atenei italiani;

il CAI, in seno al Comitato Scientifico Centrale, ha costituito il “Gruppo di ricerca per lo studio dei segni dell'uomo nelle Terre Alte”;

- il CAI ha già realizzato rapporti di collaborazione con l'Ateneo;

- tra i corsi di studio dell'Ateneo sono attivati il Corso di Laurea triennale in *Scienze delle attività motorie e sportive* (con l'insegnamento di “Movimento in montagnae”) il Corso di Laurea magistrale in *Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate* che prevedono, nei rispettivi piani di studio, attività tecnico-pratiche e di tirocinio articolate nelle diverse aree: educativa, sportiva, manageriale, preventiva e rieducativa;

- il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Ateneo:

- promuove progetti di ricerca, recupero e valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose delle aree montane. Progetti che, dal punto di vista antropologico, hanno lo scopo

di censire e catalogare i “*segni dell’uomo*” in ambienti montani finalizzati a conservare le testimonianze delle molteplici attività tradizionali, delle antiche forme di vita e della cultura materiale;

- promuove processi conoscitivi e specialistici in materia di problematiche ambientali e socio-culturali riguardanti la montagna/parchi attraverso momenti formativi finalizzati a favorire, anche dai mezzi d’informazione, una corretta comunicazione ambientale;

- tra i corsi di studio dell’Ateneo è attivato il Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia che nel piano di studio della Fisiologia prevede lo studio dei meccanismi ipossici, e in particolare la Sezione di Fisiologia e Fisiopatologia del Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche vede come interesse scientifico primario di ricerca lo studio dei fenomeni ipossici con modelli sperimentali e con spedizioni in altitudine;

- il Dipartimento di Architettura dell’Ateneo, sezione Design e Progettazione Tecnologica (DePT), nell’ambito di tesi “Progetto e Costruzioni” e nel Laboratorio “Progettazione e innovazione tecnologica”, realizzerà un Seminario formativo “*Infrastrutture ambientali. Sentieri, cartografia e rifugi appenninici*”.

VISTA

- la deliberazione n. 28/2015 del 27.06.2015 con la quale il Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI ha approvato il presente Accordo di collaborazione;
- la deliberazione n. 318/2015 del 13.10.2015 con la quale il Senato Accademico dell’Ateneo ha approvato il presente Accordo di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito “Accordo”).

ART. 2

I due Enti si impegnano ad instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, finalizzato a favorire lo scambio di esperienze, professionalità, culture tra il mondo della formazione e della ricerca universitaria e quello della montagna, anche attraverso lo scambio di risorse (utilizzo di spazi per manifestazioni, utilizzo di attrezzatura per la ricerca).

In particolare il CAI si impegna a mettere a disposizione dell’Ateneo l’accesso e lo sfruttamento dei servizi delle seguenti strutture:

- Biblioteca Nazionale di Torino;
- Capanna-osservatorio “Regina Margherita” al Monte Rosa;
- Centro di formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” a Pordoi;

nonché ulteriori spazi che verranno indicati dal CAI stesso.

Parallelamente l’Ateneo, per sviluppare il rapporto di collaborazione, fa riferimento alle proprie strutture.

Rimane inteso che l’accesso alle rispettive strutture e servizi dovrà essere regolamentato, se oneroso, da opportuni contratti e/o convenzioni. Se non oneroso dovrà comunque essere regolamentato con opportuni documenti.

Il presente Accordo è altresì finalizzato alla ricerca congiunta di risorse per le nuove iniziative.



concordano sin d'ora che, quando il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati nonché i soggetti che operano per il CAI (come sopra indicati) si recheranno presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro - da interdersi secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 81/08 - della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 81/08, assicurerà ai lavoratori ed ai soggetti sopra citati, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di propria competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della loro salute, esclusa la sorveglianza sanitaria. Si precisa in proposito che è fatto obbligo al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nonché ai soggetti che operano per il CAI (come sopra indicati) di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute impartite dalla sede ospitante.

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, l'Ateneo s'impegna, nei rapporti con il CAI, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Comitato Direttivo Centrale del CAI quale parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione e pubblicato sul sito www.cai.it alla pagina "Amministrazione trasparente - Anticorruzione", accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La violazione da parte dell'Ateneo delle norme contenute nel predetto Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni del presente Accordo; in caso di violazione del suddetto Codice Etico imputabile all'Ateneo, sarà facoltà di CAI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Accordo con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. E' fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo quanto sopra, resta inteso che l'Ateneo s'impegna a manlevare e tenere indenne il CAI, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ART. 8

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa legata alla collaborazione oggetto del presente Accordo.

In quest'ottica l'utilizzazione congiunta del logo/marchio dell'Ateneo e del CAI, per finalità estranee a quelle oggetto del presente Accordo, non sarà ammessa se non dietro espresso consenso scritto rilasciato dal titolare del logo/marchio a fronte di specifica e motivata richiesta scritta della parte a ciò interessata.

ART. 9

In ragione di quanto previsto all'art. 3 del presente Accordo, il CAI si rende disponibile sin da ora a svolgere, mediante propri tecnici e formatori, corsi ed eventuali altre iniziative da concordare con l'Ateneo volti al conseguimento delle finalità del presente Accordo.

I corsi, per la parte tecnica/didattica/organizzativa, saranno realizzati dal CAI attraverso i propri Organi Tecnici.

I referenti delle parti di cui al successivo art. 10, considerati i requisiti e gli obiettivi dei corsi, sono delegati a stipulare apposite convenzioni per la definizione e gli aspetti organizzativi/didattici di disciplina di detti corsi.

ART. 10

Le parti individuano, all'interno della propria organizzazione, i seguenti referenti per il coordinamento delle iniziative di collaborazione sopra citate:

- per il CAI: il Presidente Generale o suo delegato;
- per l'Ateneo: il Rettore o suo delegato.



ART. 11

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovato sulla base di specifico accordo scritto, approvato con delibera assunta dagli Organi competenti delle parti.

ART. 12

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 13

Per qualsiasi controversia derivante o comunque eveniente dal presente Accordo, sarà competente il Foro di Chieti.

ART. 14

Le spese dell'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 18 dicembre 2015

p. l'Università degli Studi G. D'Annunzio

Il Magnifico Rettore
Prof. Carmine Di Ilio

26 MAG. 2016



p. Club Alpino Italiano

Il Presidente generale
Umberto Martini